



## **STATUTO**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE**

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, una libera Associazione denominata "Oltre FoodForBrains Onlus" di seguito "l'Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460, ed utilizzerà l'acronimo ONLUS o la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede legale a Milano e può costituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

L'Associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non disposto in esso, dalle vigenti leggi.

### **ART.2- SCOPI**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, dell'educazione e della tutela dei diritti civili. Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione intende:

- supportare la crescita e lo sviluppo umano ed alleviare la condizione di bisogno di soggetti indigenti o comunque meritevoli di solidarietà sociale, che vivono in condizioni di difficoltà economiche o di disagio sociale, psichico e familiare - anche in paesi in via di sviluppo - attraverso la realizzazione di erogazioni gratuite in denaro o in natura;
- effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, coerenti con gli scopi dell'Associazione;
- supportare la realizzazione di attività educative e di formazione in favore di soggetti indigenti o comunque meritevoli di solidarietà sociale che vivono in condizioni di difficoltà economiche o di disagio sociale, psichico e familiare;
- promuovere e realizzare azioni e progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata;
- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi destinatari;
- coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo.

### **ART. 3 - ATTIVITA'**

L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 2 attraverso le seguenti attività:

- sviluppare progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero (a beneficio di popolazioni in condizioni di estremo disagio) prevalentemente in ambito educativo, attraverso progetti di sostegno alla cultura, all'educazione e all'istruzione, tra cui: la creazione di biblioteche scolastiche, la creazione di centri culturali e di aggregazione giovanile con attività extrascolastiche di sostegno allo studio e animazione, l'erogazione di borse di studio, la distribuzione gratuita di libri e materiali scolastici a scuole di ogni ordine e grado;
- sostenere enti selezionati dall'Associazione - che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/97- per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale come previsto dall'art. 10 comma 2 bis del DLgs 460/97;
- organizzare occasionalmente raccolte di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche in collaborazione con soggetti terzi;
- intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo delle aree di fragilità sociale.

In via accessoria:

- svolgere attività di sensibilizzazione e informazione, per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi del sud del mondo e della globalità dello sviluppo,
- svolgere in Italia e all'estero attività di educazione allo sviluppo e divulgazione.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano uno scopo analogo a quello dell'Associazione e che possano contribuire al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10 letter a) del DLgs 460/97 ad

eccezione di quelle ed esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. Tali attività saranno svolte nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ed i suoi soci si impegnano ad escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri ai paesi in cui operano.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito:

- dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del consiglio direttivo ad incrementarlo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5 – ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote e contributi degli associati;
- dagli introiti derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri, o di associati.
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 6 – SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne condividono gli scopi.

Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica. Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. L'ammissione deve essere comunicata al socio. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a versare la quota di iscrizione deliberata periodicamente dal Consiglio Direttivo, nonché la quota associativa annuale;
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci sono distinti in quattro gruppi:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;
- d) soci nuovi fondatori;

Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo. Sono soci onorari le persone e gli enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone e gli enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. Sono soci nuovi fondatori le persone e gli enti alle quali l'assemblea ha riconosciuto tale qualifica.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore, onorario, ordinario e nuovo

fondatore maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

Qualora uno o più soci fondatori venissero meno per recesso o decadenza - contestualmente alla perdita dello status di socio - hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo il nominativo del socio che assumerà la qualifica di nuovo fondatore, al quale spetteranno tutti diritti e gli obblighi di cui sopra. Tale nomina dovrà in ogni caso essere approvata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Qualora questi ultimi, fossero nella impossibilità di comunicare al Consiglio Direttivo il nominativo dei soci che assumeranno la qualifica di nuovi fondatori, l'Assemblea è obbligata ad eleggerli - fra i propri membri - ed a formalizzarne la nomina alla prima riunione utile.

L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 7 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per decadenza, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:

- abbia perduto i requisiti di ammissione all'Associazione;

- non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;

- non abbia effettuato il versamento della quota stabilita per un anno;

c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio:

- non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

- danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate all'interessato. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

#### **ART. 8 - STRUTTURA ASSOCIATIVA**

La struttura associativa è così costituita:

a) Assemblea dei soci;

b) Presidente;

c) Consiglio Direttivo;

L'assemblea può eleggere un Revisore dei Conti.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. A ciascun socio spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In assenza o in mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'Assemblea:

- provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Revisore dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

- approva i bilanci preventivo e consuntivo;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea delibera in sede straordinaria sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione. Il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è dato dai due terzi dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea si costituisce validamente con la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, in base al principio di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile. Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto nella persona del rappresentante legale o suo delegato. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può ricevere fino a due deleghe.

#### **ART. - 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

È composto da tre, cinque, sette o nove membri che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Due consiglieri, se il Consiglio è costituito da tre membri, tre se è costituito da cinque, quattro se è costituito da sette, cinque se è costituito da nove, vengono eletti dai soci fondatori e/o dai soci nuovi fondatori; gli altri vengono eletti da tutti i soci.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- le deliberazioni circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- la nomina tra i propri membri del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, e del Vice-presidente;
- la predisposizione dei regolamenti;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la convocazione dell'Assemblea almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati;
- la determinazione della quota associativa e le modalità di versamento;
- la stipula di atti, accordi, contratti, convenzioni, anche con governi e Stati esteri, inerenti l'attività sociale;
- la gestione del personale dipendente e volontario;
- lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale che non sono di competenza dell'Assemblea;
- la predisposizione bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario e comunque almeno ogni tre mesi, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti. L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse constatata la decadenza da socio, ovvero venisse deliberata l'esclusione dall'Associazione, della persona che ricopre la carica di consigliere.

La carica di consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare il sostituto sino alla prima Assemblea successiva cui spetta la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

#### **ART. 11 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea. Esso potrà delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri, Presidente compreso, nominando anche uno o più consiglieri delegati. Il Consiglio Direttivo potrà anche formare un comitato esecutivo conferendo i necessari poteri per l'attività e il regolamento per il suo funzionamento. Ad esso partecipa di diritto il Presidente, e, se nominati, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere ed autorizzare la costituzione in altri paesi di associazioni nazionali aventi scopi associativi analoghi a quelli dell'Associazione, nonché piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa.

**ART. 12**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio. Egli controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché l'attività dell'Associazione stessa. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i poteri.

**ART.13**  
**IL REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci. Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

**ART. 14**  
**BILANCIO**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Spetta al Consiglio Direttivo redigere entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

**ART. 15**  
**SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'associazione, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 16**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed al D.Lgs 460/97.